



COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 3 del 25-02-2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
VIETTI Marco	Sindaco	Presente
BURATTI Tiziano	consigliere	Presente
AIROLDI Paolo	consigliere	Presente
DELL'ORO Mauro	consigliere	Presente
FERRARA Carmine	consigliere	Presente
PENUCCHINI Ermanno	consigliere	Presente
CARCANO Alessandro	consigliere	Presente
TOSI Ivan	consigliere	Assente
REBECCHI Gianpaolo	consigliere	Assente
BORELLA Alessandro	consigliere	Assente
BAZZONI Federico	consigliere	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa **VECA Nella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VIETTI Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella percentuale massima di variazione di 0,5 punti percentuali nel triennio, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

EVIDENZIATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 29.02.2000 venne approvata per l'anno 2000 la variazione all'addizionale IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, in misura pari a 0,2 punti percentuali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.02.2001, n. 2 venne approvata l'ulteriore variazione in misura pari a 0,2 punti percentuali per l'anno 2001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 20.12.2002 venne approvato l'ulteriore incremento dell'addizionale IRPEF in misura pari a 0,1 punti percentuali, in modo da raggiungere nel triennio 2000/2002 una variazione complessiva di 0,5 punti percentuali;

RICHIAMATE a tale proposito:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 25.01.2003 con la quale venne confermata per l'anno finanziario 2003 l'applicazione della variazione all'addizionale IRPEF nella misura vigente nell'anno 2002 e pari a 0,5 punti percentuali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 22/01/2004 con la quale in conformità a quanto disposto dalla legge 24/12/2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" in particolare l'art. 2, comma 21, venne confermata per l'anno 2004 l'applicazione della variazione all'addizionale IRPEF nella misura vigente nell'anno 2003 e pari a 0,5 punti percentuali;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 in data 22/02/2005 e n. 23 in data 03/03/2006 con le quali venne confermata rispettivamente per l'anno 2005 e 2006 l'applicazione della variazione dell'addizionale IRPEF nella misura vigente nell'anno 2004 e 2005 pari a 0,5 punti percentuali;

FATTO PRESENTE che:

- la legge 27.12.2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)" in particolare l'art. 3, comma 1, lett. a), che in materia di addizionale all'IRPEF ne ha sospeso gli aumenti deliberati successivamente al 29.09.2002 fatto salvo per quelli confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002;
- l'art. 2, comma 21 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), aveva riconfermato le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003 mentre l'art. 1, comma 51 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), stabiliva il blocco degli

aumenti per gli enti che già avevano istituito l'addizionale, fino al 31/12/2006 pur riconoscendo la facoltà di confermare le aliquote in vigore nell'anno 2002, consentendo altresì agli enti che non si erano avvalsi sino ad allora della facoltà di istituire l'addizionale, di poterla istituire per gli anni 2005, 2006 e 2007 nel limite dello 0,10 e non dello 0,20% come era in passato;

- l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ha modificato l'art. 1 del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo:

"a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali [...]";

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 30/03/2007, esecutiva, venne stabilita per l'anno finanziario 2007 l'applicazione della variazione all'addizionale IRPEF nella misura pari a 0,65 punti percentuali e venne approvato il relativo regolamento, aliquota confermata con successive deliberazioni consiliari sino agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

FATTO PRESENTE che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione afferente il triennio 2021/2022/2023 è stato prorogato al 31/03/2021 in forza del Decreto Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021;

VISTA la legge 28/12/2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)" in particolare l'art. 27, comma 8, che ha sostituito il comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, che dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- le leggi vigenti in materia;
- lo schema di Bilancio di previsione a valere per il triennio 2021-2023;

RITENUTO, al fine di garantire il pareggio di bilancio, di confermare per l'esercizio finanziario 2021 la variazione dell'addizionale IRPEF nella misura vigente nell'anno 2015 e confermata negli anni successivi, pari a 0,65 punti percentuali;

VALUTATA la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, di confermare in Euro 3,00 (Tre/00) gli importi minimi, fino a concorrenza dei quali, gli stessi non sono dovuti e, altresì, a concorrenza dei quali, non sono effettuati i rimborsi del tributo, come da regolamento vigente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in merito alla presente proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, s.m.i.;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE per l'anno finanziario 2021 l'applicazione dell'addizionale IRPEF nella misura vigente negli anni 2015 e successivi e più precisamente pari a 0,65 punti percentuali e il vigente regolamento di applicazione;
2. DI CONFERMARE in Euro 3,00 (Tre/00) gli importi minimi, fino a concorrenza dei quali, gli stessi non sono dovuti e, altresì, a concorrenza dei quali, non sono effettuati i rimborsi del tributo, come da regolamento vigente;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e con le modalità in esso previste.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Marco VIETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 19-02-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Nella VECA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Il Responsabile del Servizio
f.to Laura Bottacchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bée, li, 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

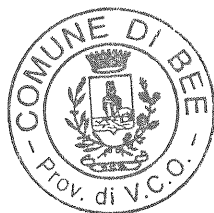
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08-03-2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c.3, D.Lgs. n. 267/2000.

Bee, 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Bee, 04-03-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella VECA

Nella Veca